



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 settembre 2009.*

**LEGGE 22 SETTEMBRE 2009 N.133**

**LEGGE QUADRO PER LA TUTELA, LA GESTIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL SITO “CENTRO STORICO DI SAN MARINO E MONTE TITANO”,  
INSERITO NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La presente Legge Quadro garantisce la conservazione dei valori di integrità ed autenticità di cui all'art. 3, attraverso azioni di tutela e di corretta gestione del patrimonio storico, e di regolamentazione degli interventi fisici e funzionali di valorizzazione e promozione del Sito “Centro storico di San Marino e monte Titano”, iscritto sulla “Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO” il 7 Luglio 2008 - di seguito denominato Sito-.

**Art. 2**  
*(Ambito di applicazione)*

1. La presente Legge si riferisce al Sito nominato Patrimonio Mondiale dell'Umanità “Centro storico di San Marino e monte Titano” unitamente all'area denominata “zona tampone” così come individuati nella planimetria, in scala 1:5000, allegata alla presente legge, allegato “A”.

**Art. 3**  
*(Dichiarazione di Valore Universale)*

1. Il Sito “Centro storico di San Marino e monte Titano”, iscritto sulla “Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO” il 7 luglio 2008, è, per il suo valore universale ed eccezionale punto di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale del territorio della Repubblica di San Marino e merita tutela a beneficio di tutta l'umanità.

2. Con la presente legge viene adottata la sotto riportata dichiarazione di valore universale:

“San Marino e il monte Titano costituiscono una testimonianza eccezionale dell’istituzione di una democrazia rappresentativa fondata sull’autonomia civica e l’autogoverno, avendo esercitato con una continuità unica e senza interruzione il ruolo di Capitale di una Repubblica da sempre indipendente. San Marino è una delle più antiche Repubbliche del mondo e l’unica Città-Stato che sussiste, rappresentando una tappa importante dello sviluppo dei modelli democratici in Europa e in tutto il mondo. Le espressioni tangibili della continuità della sua lunga esistenza in quanto capitale della Repubblica, il suo contesto geopolitico inalterato e le sue funzioni giuridiche e istituzionali si ritrovano nella sua posizione strategica in cima al monte Titano, nel suo modello urbano storico, nei suoi spazi urbani e nei suoi numerosi monumenti pubblici. San Marino ha uno statuto emblematico ampiamente riconosciuto in quanto simbolo della Città-Stato libera, illustrato attraverso i secoli, nella letteratura, nelle arti e nel dibattito politico”.

#### **Art. 4**

##### *(Integrità e Autenticità)*

1. La tutela di valore universale di cui all’art. 3 si basa sui valori connessi all’integrità e all’autenticità riconosciuti dall’UNESCO.
2. L’integrità consiste nel legame esistente tra la storia e la struttura urbana del Centro storico di San Marino in considerazione del ruolo amministrativo e istituzionale che lo stesso ha svolto ininterrottamente come capitale della Repubblica. Nei Centri storici di San Marino e Borgo Maggiore sono riconoscibili ancora oggi tutti gli elementi materiali che rappresentano detto legame.
3. L’autenticità è rappresentata dalla particolare ubicazione della Città di San Marino e dal rapporto che insieme al monte Titano ha con il territorio circostante. Il quadro complessivo che ne scaturisce in relazione con il Centro storico di Borgo Maggiore presenta un grande valore nel contesto del paesaggio circostante, che si estende oltre i confini della Repubblica.

#### **Art. 5**

##### *(Tutela del Sito)*

1. Per tutela del Sito si intende ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali ed ambientali, localizzati all’interno del Sito stesso e della zona tampone.
2. La tutela fisica del Sito e della zona tampone nonché degli immobili e delle aree in essi compresi è demandata agli uffici, agli istituti ed alle Commissioni della Pubblica Amministrazione, che nell’ambito delle funzioni loro attribuite dalla normativa vigente, garantiscono la conservazione dei valori di integrità ed autenticità riconosciuti adottando speciali misure di carattere preventivo e repressivo. I predetti uffici, istituti e Commissioni, in particolare, collaborano con l’Unità di Coordinamento – UNESCO ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettera a).
3. Gli interventi fisici e funzionali nel Sito e nella zona tampone, impostati sulle esigenze di miglioramento delle condizioni d’uso degli edifici e delle aree circostanti, non devono, in ogni modo, compromettere i valori storico-architettonici esistenti che derivano prevalentemente dal carattere e dalla forma del tessuto urbano storico.
4. Gli interventi si concretizzano nell’ambito di uno sviluppo contemporaneo fondato sull’uso corretto delle migliori tecnologie attraverso una valutazione giusta dei suoi valori, nel massimo rispetto dei principi di conservazione e di tutela materica e funzionale, aggiungendo espressioni culturali di prima qualità.
5. Qualora gli interventi proposti prevedono integrazioni o nuove costruzioni, gli stessi sono sottoposti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, anche a studi di impatto culturale e visivo al fine di garantire un giusto e equilibrato inserimento nel contesto del paesaggio storico urbano.

**Art. 6**  
*(Gestione del Sito)*

1. Per gestione del Sito si intende ogni attività volta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali ed ambientali localizzati all'interno del Sito e nella zona tampone, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione.
2. Le funzioni ed i compiti di gestione comprendono in particolare le attività concernenti:
  - a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
  - b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;
  - c) la fruizione pubblica dei beni.

**Art. 7**  
*(La valorizzazione del Sito)*

1. Per valorizzazione del Sito si intende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali ed ambientali presenti all'interno del Sito e della zona tampone, e ad incrementarne la fruizione.
2. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:
  - a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
  - b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
  - c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
  - d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
  - e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
  - f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
  - g) l'organizzazione di eventi culturali e naturalistici, connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
  - h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi;
  - i) la comunicazione intesa come strumento di diffusione e divulgazione di un'immagine del Sito corretta ed aderente alle sue peculiari caratteristiche posizionando adeguatamente l'immagine di San Marino nel settore del turismo culturale.

**Art. 8**  
*(La promozione del Sito)*

1. Per promozione del Sito si intende ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.
2. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:
  - a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture e la loro gestione;
  - b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
  - c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;

- d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;
- e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

**Art. 9**  
*(Il Piano di Gestione)*

1. Il Piano di Gestione è lo strumento volto ad assicurare la tutela, la valorizzazione e la promozione del sito “Centro storico di San Marino e Monte Titano” e **della zona tampone**, al fine di conservare l'iscrizione del sito stesso all'interno della Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
2. Il Piano di Gestione costituisce un modello di gestione delle risorse di carattere storico e ambientale, in grado di orientare le scelte della pianificazione urbanistica ed economica dell'area nominata.
3. Il Piano di Gestione in particolare prevede:
  - a) realizzazione ed aggiornamento di un quadro conoscitivo completo, a cui potranno attingere tutti gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione riguardanti le aree comprese all'interno del Sito;
  - b) elaborazione di indirizzi per la conservazione e la valorizzazione del Sito;
  - c) individuazione di possibili canali di finanziamento e di eventuali forme di incentivo atti ad agevolare gli interventi di tutela e valorizzazione del Sito;
  - d) promuovere la partecipazione alla elaborazione di politiche per la valorizzazione del Sito;
  - e) diffondere e divulgare un'immagine del Sito corretta ed aderente alle sue peculiari caratteristiche.

**Art. 10**  
*(Operatività del Piano di Gestione)*

1. L'operatività del Piano di Gestione è garantita da un'Autorità di Indirizzo - UNESCO e da una Unità di Coordinamento - UNESCO.
2. L'Autorità di Indirizzo – UNESCO è formata dai Segretari di Stato con la delega agli Affari Esteri, all'Educazione, alla Cultura, all'Università, al Territorio, all'Ambiente, al Commercio e al Turismo.
3. L'Autorità di Indirizzo – UNESCO garantisce principalmente gli indirizzi per l'implementazione del Piano di Gestione e definisce nel tempo i correttivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal medesimo Piano di Gestione. Nomina i componenti per l'attuazione dei Piani di Lavoro, già previsti nel Piano di Gestione e definiti sulla base delle risorse messe a disposizione e degli obiettivi prefissati.
4. Ai fini di cui al comma 3, ogni anno, mediante Legge di Bilancio, sono previsti fondi necessari al fine di garantire l'operatività connessa ai Piani di Lavoro.
5. L'Unità di Coordinamento - UNESCO è composta da un Responsabile Generale, da un Coordinatore del Piano di Gestione e da un Responsabile Scientifico nominati dal Congresso di Stato su indicazione dell'Autorità di Indirizzo – UNESCO.
6. L'Unità di Coordinamento - UNESCO svolge le seguenti funzioni:
  - a) programmare e coordinare le attività di concertazione tra tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nella realizzazione del Piano di Gestione e dei Piani di Lavoro;
  - b) gestire e coordinare le attività di supporto ed assistenza tecnica delle diverse fasi del Piano;
  - c) verificare lo stato di avanzamento del Piano;
  - d) verificare la coerenza delle iniziative proposte da istituzioni pubbliche e non, rispetto alla strategia generale ed agli obiettivi di indirizzo previsti dal Piano;

- e) definire le criticità e i fabbisogni dei diversi interventi previsti nel Piano;
  - f) concordare con i diversi attori le priorità per lo sviluppo delle singole parti del Piano;
  - g) monitorare il sito;
  - h) monitorare *in itinere* ed *ex post* le attività di realizzazione delle iniziative oggetto del Piano di Gestione;
  - i) redigere i rapporti richiesti dall'UNESCO e dall'Autorità di Indirizzo – UNESCO.
7. L'Unità di Coordinamento - UNESCO è supportata da un'attività di segreteria permanente.

### **Art.11**

#### *(Misure speciali per la tutela del Sito)*

1. Allo scopo di assicurare un'azione compatibile tra lo sviluppo del sistema turistico e la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-architettonico nel Sito sono intraprese misure speciali che prevedono in particolare:
  - a) controllo dei flussi turistici;
  - b) predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico;
  - c) servizi di pulizia e raccolta rifiuti;
  - d) bonifica delle reti tecnologiche aeree.
2. Al fine di incentivare i privati ad effettuare interventi di recupero, tutela e valorizzazione dei beni culturali posti all'interno del Sito, il Congresso di Stato adotta entro diciotto mesi Decreto Delegato che preveda:
  - a) la deducibilità delle spese sostenute per contribuire alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico;
  - b) la deducibilità delle spese sostenute per finanziare associazioni culturali no profit operanti nei settori culturali in linea con i valori e gli ideali dell'UNESCO;
  - c) forme di sostegno alle associazioni culturali no profit operanti nei settori culturali in linea con i valori e gli ideali dell'UNESCO;
  - d) forme di sostegno e di deducibilità delle spese sostenute per la riconversione delle attività commerciali;
  - e) criteri, parametri e linee guida d'intervento nonché tecniche pratiche da rispettare per la conservazione degli immobili.

### **Art.12**

#### *(Criteri per l'uso dei contrassegni del Patrimonio Mondiale)*

1. I contrassegni del Patrimonio Mondiale sono protetti sul piano nazionale e internazionale e sono proprietà dell'UNESCO; il loro uso nella Repubblica di San Marino soggiace, in ogni caso, ad autorizzazione dell'Autorità di Indirizzo - UNESCO.
2. L'uso dei contrassegni del Patrimonio Mondiale è associato alla trasmissione di valori educativi, scientifici, culturali o artistici strettamente legati alla Convenzione del Patrimonio Mondiale, nonché ai principi e agli ideali dell'UNESCO.
3. L'uso dei contrassegni del Patrimonio Mondiale ai fini commerciali non è autorizzato.

### **Art 13**

#### *(Contrassegni del Patrimonio Mondiale)*

1. Sono utilizzati quali contrassegni del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO:
  - a) l'emblema del Patrimonio Mondiale;
  - b) le espressioni "patrimonio mondiale", "patrimonio mondiale dell'UNESCO e terminologie affini;

- c) il nome Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale e terminologie affini.
2. L'Emblema del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, nella Repubblica di San Marino, si presenta nelle forme individuate nell'allegato "B" alla presente legge.
3. L'utilizzo dell'emblema del Patrimonio Mondiale è soggetto alle seguenti disposizioni.
- a) può essere utilizzato a colori quantunque sia preferibile l'uso in bianco e nero;
- b) non può essere utilizzato in una forma modificata;
- c) non può essere combinato con altri contrassegni ed emblemi che possono avere attinenze commerciali;
- d) è utilizzato preferibilmente, unitamente al logo dell'UNESCO nella modalità individuata all'allegato "C" della presente Legge.
4. Le procedure per l'ottenimento di autorizzazione per l'utilizzo dei contrassegni del Patrimonio Mondiale e per il loro utilizzo saranno oggetto di regolamento da approvarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge da parte del Congresso di Stato su proposta dell'Autorità di Indirizzo- UNESCO.
5. Il predetto regolamento recepisce i contenuti delle Linee Guida Operative dell'UNESCO del 2005.

#### **Art 14**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quella della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 22 settembre 2009/1709 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Massimo Cenci – Oscar Mina*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*